

## COMMISSIONI RIUNITE

### LAVORI PUBBLICI (IX) - LAVORO (XIII)

#### III.

### SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
DELLA IX COMMISSIONE ALESSANDRINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE CURTI IVANO

#### INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	37
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
AMENDOLA PIETRO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 (3819);	
BARBI ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, concernente il Regolamento di attuazione della legge medesima (4178) . . . . .	37
PRESIDENTE . . . . .	37, 40, 43, 44, 45, 46
AMENDOLA PIETRO . . . . .	40
MARTONI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	43, 44, 45, 46
RIPAMONTI, <i>Relatore per la IX Commissione</i> . . . . .	38, 43, 44, 45, 46
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	46

La seduta comincia alle 9.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Di Mauro Luigi, Napoli e Sabatini, della XIII Commissione.

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Amendola Pietro ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 (3819); Barbi ed altri: Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, concernente il Regolamento di attuazione della legge medesima (4178).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge n. 3819, d'iniziativa dei deputati Amendola Pietro, De Pasquale, Amasio, Beragnoli, Beretic Maria, Borsari, Busetto, Lizzero, Lusoli, Marras, Pagliarani, Re Giuseppina, Tagliafer-

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-LAVORO) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1967

ri, Zanti Tondi Carmen concenrente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 » e n. 4178, d'iniziativa dei deputati Barbi, Belci, Cavallari, Del Castillo, Mengozzi, Bartole, Biasutti, Bianchi Fortunato, Veronesi, Bersani, Gagliardi, Berloff, Franzo, Canestrari, Laforgia, Borra; Degan, Dal Canton Maria Pia, Isgrò, Cocco Maria, Pala, Gerbino, Fracassi, Ghio, Alessandrini, Urso, Azzaro, Dossetti, Bontade Margherita, Pizzalis, Cavallaro Nicola, Cappugi, Dall'Armellina, Gitti, Bologna, Turnaturi, Biaggi Nullo, Iozzelli, De Ponti, Spadola, Longoni, Bassi, De Capua, Martini Maria Eletta, Darida, Titomanlio Vittoria, Radi, Biagioni, Savio Emanuela, Cattaneo Petri Giannina, Romanato, Marotta Michele, Buttè, Urso, Patrini, Imperiale, Lucchesi, Piccoli, Ruffini, Alba, Racchetti, Buzzetti, Reale Giuseppe, Rinaldi, Miotti Carli Amalia, Sasso, De Zan, Fornale, Castellucci, Villa, Nannini, D'Ambrosio, D'Arezzo, Galli, Ripamonti, Semeraro, Sinesio, De Meo, D'Amato, Helfer, Di Gianantonio, Bianchi Gerardo, Buzzi, Foderaro e Rampa concenrente: « Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concenrente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, concenrente il Regolamento di attuazione della legge medesima ».

Relatori sono gli onorevoli Ripamonti e Veronesi, rispettivamente per la IX e per la XIII Commissione.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, questi due provvedimenti di legge furono già posti all'ordine del giorno in sede referente e ne venne poi richiesta ed ottenuta l'assegnazione in sede legislativa. Nel frattempo, si è ritenuto opportuno costituire un comitato ristretto per esaminare la materia e trovare delle soluzioni idonee. Esso ha svolto i suoi lavori ed ha elaborato un certo numero di emendamenti.

Prego l'onorevole Ripamonti di voler svolgere la sua relazione e di riferire alla Commissione su quelli che sono stati i lavori del comitato ristretto e sulle intese che in quella sede sono state raggiunte, d'accordo con il Governo, per pervenire ad un testo unificato.

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Onorevoli colleghi, le proposte di legge n. 4178 e 3819 comportano integrazioni e modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per quanto attiene:

1) alla gestione degli alloggi assegnati con patto di futura vendita, che può essere eser-

citata direttamente dagli assegnatari stessi, a seguito di richiesta avanzata dalla maggioranza, agli Istituti ed Enti, ai quali è stata trasferita la proprietà degli alloggi ai sensi dell'articolo 4 della sopracitata legge n. 60;

2) alla partecipazione ai condomini in rappresentanza degli istituti ed enti proprietari degli assegnatari di alloggi a riscatto con patto di futura vendita;

3) alla delega agli assegnatari degli alloggi rimasti assegnati in affitto semplice a rappresentare istituti ed enti proprietari nei condomini costituiti a seguito della cessione di alloggi in proprietà immediata con ipoteca legale;

4) alla determinazione autonoma, nei casi di cui ai punti 1, 2 e 3, delle quote di amministrazione e di manutenzione ordinaria;

5) alla determinazione delle quote di amministrazione e di manutenzione ordinaria dovute dagli assegnatari degli alloggi in locazione, siti in edifici nei quali non sia stata costituita l'amministrazione autonoma o condominiale, nonché dei criteri per l'attuazione della manutenzione straordinaria, distintamente e in relazione all'entità dei servizi prestatati, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

6) alla determinazione delle quote di manutenzione ordinaria, che deve essere fatta per ogni singola zona, sulla base del parere del Comitato centrale, sentiti i competenti Comitati provinciali.

La proposta di legge n. 4178 tende, inoltre, ad integrare l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, stabilendo la facoltà dei Comitati provinciali di chiedere e fornire notizie agli Istituti autonomi per le case popolari in merito all'andamento della gestione amministrativa degli alloggi trasferiti in proprietà degli istituti stessi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

La proposta di legge n. 3819 tende a conseguire le seguenti finalità:

1) la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli assegnatari a riscatto con patto di futura vendita, e degli assegnatari a locazione semplice di alloggi dell'ex gestione INA-Casa non ancora trasferiti in proprietà agli istituti e ad altri enti, per il conseguimento dei benefici di cui agli articoli 2, 3, 37, 38 della sopracitata legge n. 60;

2) la gestione autonoma da parte degli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita trasferiti in proprietà agli

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-LAVORO) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1967

istituti ed altri enti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 60, secondo le norme della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni;

3) la determinazione dell'ammontare delle quote di spese generali da corrispondersi all'ente proprietario con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, collegandone le modifiche alla variazione dell'indice del costo della vita legalmente riconosciuto ai fini della determinazione dell'indennità di contingenza;

4) la dimostrazione da parte degli enti proprietari dell'impiego delle quote di manutenzione per ogni singolo fabbricato;

5) la facoltà da parte degli « Iacp » e degli altri enti proprietari di delegare l'amministrazione e la manutenzione degli alloggi in locazione semplice ad una rappresentanza elettiva degli assegnatari;

6) la modifica della lettera i) dell'articolo 23 della legge sopracitata n. 60 per consentire l'attuazione di opere integrative, anche se non previste dal progetto originario, qualora siano ritenute indispensabili in seguito ad accertamenti tecnici, agli alloggi richiesti in proprietà immediata da parte degli assegnatari o trasferiti in proprietà degli « Iacp » e degli altri enti.

Il Comitato ristretto, dopo un'ampia discussione, ha ritenuto di proporre un testo unificato delle due proposte di legge, assumendo come testo base quello della proposta di legge n. 4178 ed apportando ad esso alcuni emendamenti.

Con il primo emendamento si è stabilito che l'ammontare delle quote di spese generali, da corrispondersi agli « Iacp » o altri enti, da parte degli assegnatari che provvedono alla gestione autonoma o fanno parte della gestione condominiale degli immobili, viene fissato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La quota di spese generali da corrispondersi agli istituti od enti proprietari è motivata dalle spese dagli stessi sostenute per la contabilizzazione e per la sorveglianza tecnica.

Il secondo emendamento, sostitutivo del penultimo comma dell'articolo 1 del testo della proposta di legge n. 4178, stabilisce che le quote di spese generali e le quote di amministrazione devono essere determinate in relazione ai servizi prestati.

Il Comitato ristretto ha inoltre proposto un articolo aggiuntivo 1-bis, con il quale viene accolta la richiesta dell'onorevole Amendola

Pietro e viene data facoltà agli « Iacp » e agli altri enti proprietari di delegare, per singoli fabbricati e su richiesta della maggioranza degli assegnatari, l'amministrazione e la manutenzione degli alloggi in locazione semplice, agli enti stessi trasferiti in proprietà ai sensi dell'articolo 4 della sopracitata legge n. 60.

Si rende così possibile anche per gli stabili in locazione semplice la gestione diretta da parte degli assegnatari, sotto la vigilanza degli enti proprietari, ai quali deve essere corrisposta oltre al canone d'affitto anche la quota per le spese generali.

L'accordo del Comitato ristretto si è, quindi, verificato sui punti sopracitati.

Con il collega onorevole Amendola Pietro ho predisposto altri tre emendamenti, riguardanti:

1) La facoltà dell'IACP e degli altri enti proprietari, di concedere, per gli alloggi trasferiti in loro proprietà ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, a richiesta degli assegnatari, la rateazione fino a trenta anni, a partire dalla data di prima assegnazione, del pagamento degli alloggi assegnati con patto di futura vendita o in proprietà con ipoteca legale. Tale concessione è subordinata alla corresponsione dell'interesse del 5 per cento scalare sulla quota di capitale corrispondente alle ultime 5 annualità e ciò per non creare disparità di trattamento rispetto agli assegnatari, che hanno già ottenuto dalla « Gescal » il trasferimento in proprietà immediata con ipoteca legale, e per non alterare il piano di finanziamento del programma decennale, che tiene conto dei rientri derivanti dalla cessione in proprietà del patrimonio dell'ex Gestione INA-Casa.

Tale concessione non riguarda gli alloggi costruiti dalle cooperative, secondo le norme della legge n. 43 del 1949 e successive modificazioni.

2) L'integrazione dell'articolo 29 della legge n. 60 del 1963, al fine di fare salva la facoltà degli assegnatari degli alloggi, realizzati dalla Gestione INA-Casa, di cedere senza i vincoli previsti dal secondo comma del sopracitato articolo 29 gli alloggi assegnati in proprietà, con garanzia ipotecaria, ad altro lavoratore che abbia pagato un'intera annualità di contributo, e che non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio.

Tale facoltà è sancita nella legge n. 43 del 1949 sulla base della quale è stata disposta l'assegnazione dell'alloggio a riscatto con patto di futura vendita, e non si ritiene pertanto ammissibile il vincolo di non cedibilità per dieci anni a partire dall'atto successivo di

trasferimento in proprietà immediata, stabilito dall'articolo 29 della legge n. 60 sopracitata.

3) Il trasferimento in proprietà degli immobili destinati ai centri sociali, e realizzati sulla base della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e successive modificazioni, a titolo gratuito, all'ISSCAL, ente con il quale la « Gescal » ha stipulato la convenzione per la gestione del servizio sociale.

Conseguentemente, lo stesso articolo aggiuntivo prevede che il contributo annuale che il comitato centrale deve stanziare in favore dell'ISSCAL, venga ragguagliato al numero dei centri sociali realizzati ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e di quelli realizzati nell'ambito del nuovo programma decennale.

Come gli onorevoli colleghi possono rilevare dagli emendamenti presentati, non si è addivenuti alla definizione di alcuni problemi posti dalla proposta di legge n. 3819. Il relatore ritiene che la soluzione degli stessi possa rientrare nelle facoltà degli organi del programma decennale, e precisamente del comitato centrale e della « Gescal ». Si è pertanto convenuto con l'onorevole Amendola la presentazione di tre ordini del giorno, il cui contenuto verrà illustrato nel corso della discussione.

A conclusione, auspico che le commissioni vorranno dare la loro approvazione al testo unificato predisposto dal comitato ristretto, e che vorranno approvare, altresì, gli emendamenti aggiuntivi presentati.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole relatore, per l'ampia illustrazione del testo approntato. Poiché non vedo presente il relatore della XIII Commissione, devo ritenere che il relatore della IX Commissione abbia interpretato anche il suo pensiero.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**AMENDOLA PIETRO.** Concordo pienamente con l'esposizione fatta dal collega Ripamonti, ampia, chiara, obiettiva.

Devo fare cenno soltanto agli ordini del giorno. A questo riguardo mi limito ad alcune considerazioni perché essi si illustrano da se stessi.

Con il primo ordine del giorno si invita il Governo a sollecitare la « Gescal » a provvedere urgentemente alla esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria e di quelle integrative ritenute tecnicamente indispensabili, anche se non previste nei progetti originari, per gli alloggi che debbono essere trasferiti in proprietà dei singoli assegnatari o degli Enti, e ciò al fine di conseguire rapi-

damente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa.

L'ordine del giorno sostituisce un articolo della proposta di legge da noi presentata ed è stato concordato, sentito anche il rappresentante della « Gescal », dottor Chitoli, per arrivare sia pure in via amministrativa al fine che ci si proponeva. L'accordo non è stato difficile, trattandosi di richiesta quanto mai fondata.

Con il secondo ordine del giorno si invita il Governo a sollecitare la « Gescal » a riaprire i termini per la presentazione delle domande dirette a fruire dei benefici di cui all'articolo 37 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Con il terzo ordine del giorno si invita il Governo:

1) a sollecitare la « Gescal » ad accelerare le operazioni relative al trasferimento in proprietà degli IACP degli alloggi in questione;

2) a predisporre affinché gli IACP ricevano ed istruiscano le domande degli assegnatari intese ad ottenere i benefici di legge, fermo restando che la decorrenza dei 5 anni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, inizierà legalmente a decorrere a partire dal richiamato trasferimento degli alloggi in proprietà degli IACP;

3) ad esaminare preventivamente la possibilità che la « Gescal » tuttora proprietaria degli alloggi in questione, deleghi legalmente gli IACP a definire, anche in suo nome e per suo conto, le domande in questione.

Da notare che il dottor Chilosi ci ha detto che restano da stipulare 40 mila contratti su 180 mila circa !

Circa il punto 2): è chiaro che i cinque anni decorreranno dal trasferimento in proprietà degli alloggi agli « IACP » ed entro tale termine gli assegnatari in locazione semplice potranno chiedere la proprietà ipotecata dell'alloggio conservando il diritto a tutti i benefici previsti, mentre, decorsi i cinque anni, non potranno più godere di essi.

Il terzo punto è chiaro: si tende a non accumulare il lavoro presso la « Gescal » in conseguenza della suddetta riapertura dei termini.

Quindi, se, altri, in sua rappresentanza legale, possono procedere a stipulare i contratti, sarebbe ancor meglio !

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli della proposta di legge n. 3819.

## ART. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in favore degli assegnatari a riscatto con patto di futura vendita e degli assegnatari a locazione semplice di alloggi della ex gestione INA-Casa non ancora trasferiti in proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari e degli altri Enti sono riaperti i termini, per la durata di 90 giorni, per la richiesta con istanza diretta alla GESCAL dei benefici previsti dagli articoli 2, 3, 37, 38, della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

## ART. 2.

Per l'amministrazione e la manutenzione degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita, trasferiti in proprietà degli Istituti autonomi case popolari e degli altri Enti ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, continueranno ad essere osservate le norme della legge 28 febbraio 1949, n. 43, integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1956, n. 1265, salvo il disposto di cui al successivo articolo 3.

## ART. 3.

L'ammontare massimo della quota di spese generali dell'ente proprietario a carico degli assegnatari degli alloggi di cui all'articolo 2 della presente legge, sarà fissato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento alle variazioni dell'indice del costo della vita legalmente riconosciuto ai fini della determinazione dell'indennità di contingenza.

## ART. 4.

Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è sostituito come segue:

« L'ammontare massimo delle quote di amministrazione e di manutenzione degli alloggi in locazione semplice, trasferiti in proprietà degli Istituti autonomi case popolari e degli altri Enti, verrà fissato distintamente e per gruppi di province con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per il Piano decennale case lavoratori.

Gli enti proprietari dovranno rendere conto annualmente agli assegnatari di ogni singolo fabbricato amministrato dell'impiego delle quote di manutenzione ».

## ART. 5.

È in facoltà degli Istituti autonomi delle case popolari e degli altri Enti proprietari delegare l'amministrazione e la manutenzione degli alloggi a locazione semplice per singoli fabbricati o per gruppi di fabbricati a una rappresentanza elettiva degli assegnatari.

Qualora in tali fabbricati o gruppi di fabbricati esista un regime di condominio con proprietari ex assegnatari, gravati o non da ipoteca legale sull'alloggio, e con assegnatari a riscatto con patto di futura vendita, la rappresentanza elettiva degli assegnatari a locazione semplice rappresenterà anche l'ente proprietario nella gestione condominiale.

In entrambe le ipotesi di cui ai commi precedenti gli assegnatari a locazione semplice saranno tenuti al pagamento soltanto della quota di spese generali secondo il disposto dell'articolo 3 della presente legge.

## ART. 6.

La lettera i) dell'articolo 23 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 è sostituita come segue:

« Provvedere alla manutenzione straordinaria e alle opere integrative ritenute indispensabili dagli accertamenti tecnici, se anche non previste dal progetto originario, agli alloggi richiesti in proprietà immediata da parte degli assegnatari o trasferiti in proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari e degli altri Enti ».

## ART. 7.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Do lettura degli articoli della proposta di legge n. 4178.

## ART. 1.

Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa, è sostituito dai seguenti:

« Gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita, siti in edifici trasferiti in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge e composti totalmente o prevalentemente da detti alloggi, possono esercitare, qualora ne facciano richiesta, a maggioranza, ai predetti Istituti ed Enti, l'amministrazione autonoma degli alloggi e determinare le quote di amministrazione e manutenzione a proprio carico.

Gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita, trasferiti in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge e siti in edifici nei quali si sia costituito, in conseguenza dell'acquisizione della proprietà degli alloggi da parte di altri assegnatari, il condominio ai sensi del codice civile, possono partecipare al condominio in rappresentanza dei predetti Istituti ed Enti, qualora ne facciano richiesta ai medesimi, e concorrere a determinare direttamente le quote di amministrazione e manutenzione a proprio carico.

L'amministrazione autonoma e la rappresentanza di cui ai comuni precedenti sono esercitate sotto la vigilanza degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri Enti di cui all'articolo 4 della presente legge per quanto attiene alla tutela della proprietà.

Gli assegnatari a locazione semplice di alloggi trasferiti in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge e siti in edifici nei quali si siano costituite amministrazioni autonome o condominiali possono essere delegati dai predetti Istituti ed Enti a rappresentarli in seno a tali amministrazioni.

L'ammontare delle quote di amministrazione e manutenzione ordinaria dovute dagli assegnatari di alloggi siti in edifici nei quali non siano state costituite le amministrazioni autonome e condominiali di cui ai commi precedenti, nonché i criteri per l'attuazione della manutenzione straordinaria degli edifici di prevalente proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri Enti di cui all'articolo 4 della presente legge sono fissati distintamente con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le quote di amministrazione sono determinate in relazione ai servizi prestati.

Le quote di manutenzione ordinaria sono determinate distintamente per le singole zone, sentito il parere del Comitato centrale di cui al successivo articolo 13. Tale parere è formulato dal Comitato centrale sentiti i Comitati provinciali di cui al successivo articolo 24 ».

#### ART. 2.

All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471 è aggiunto il seguente comma:

« I Comitati provinciali possono chiedere e fornire notizie agli Istituti autonomi per le

case popolari in merito all'andamento della gestione amministrativa degli alloggi trasferiti in proprietà degli Istituti stessi ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 ».

Avverto che il Comitato ristretto ha proposto il seguente testo unificato delle due proposte di legge:

#### ART. 1.

Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa, è sostituito dai seguenti:

« Gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita, siti in edifici trasferiti in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge e composti totalmente o prevalentemente da detti alloggi, possono esercitare, qualora ne facciano richiesta, a maggioranza, ai predetti Istituti ed Enti, l'amministrazione autonoma degli alloggi e determinare le quote di amministrazione e manutenzione a proprio carico.

Gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita, trasferiti in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge e siti in edifici nei quali si sia costituito, in conseguenza dell'acquisizione della proprietà degli alloggi da parte di altri assegnatari, il condominio ai sensi delle norme del codice civile, possono partecipare al condominio in rappresentanza dei predetti Istituti ed Enti, qualora ne facciano richiesta ai medesimi, e concorrere a determinare direttamente le quote di amministrazione e manutenzione a proprio carico.

L'amministrazione autonoma e la rappresentanza di cui ai commi precedenti sono esercitate sotto la vigilanza degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri Enti di cui all'articolo 4 della presente legge per quanto attiene alla tutela della proprietà.

L'ammontare della quota di spese generali da corrispondersi agli istituti autonomi per le case popolari e agli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge da parte degli assegnatari di cui al quinto, sesto e nono comma del presente articolo, è fissato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli assegnatari in locazione semplice di alloggi trasferiti in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge e siti

IV LEGISLATURA — COMM.: RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-LAVORO) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1967

in edifici nei quali si siano costituite amministrazioni autonome o condominiali possono essere delegati dai predetti Istituti ed Enti a rappresentarli in seno a tali amministrazioni.

L'ammontare delle quote di amministrazione e manutenzione ordinaria dovute dagli assegnatari di alloggi siti in edifici nei quali non siano state costituite le amministrazioni autonome e condominiali di cui ai commi precedenti, nonché i criteri per l'attuazione della manutenzione straordinaria degli edifici di prevalente proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri Enti di cui all'articolo 4 della presente legge sono fissati distintamente con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le quote di spese generali e le quote di amministrazione di cui all'ottavo e decimo comma del presente articolo sono determinate in relazione ai servizi prestati.

Le quote di manutenzione ordinaria sono determinate distintamente per le singole zone, sentito il parere del Comitato centrale di cui al successivo articolo 13. Tale parere è formulato dal Comitato centrale sentiti i Comitati provinciali di cui al successivo articolo 24 ».

## ART. 2.

È in facoltà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti proprietari di delegare, per singoli fabbricati, su richiesta della maggioranza degli assegnatari, l'amministrazione e la manutenzione degli alloggi in locazione semplice, ad essi trasferiti in proprietà ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, ad una rappresentanza degli assegnatari stessi.

Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

## ART. 3.

All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471 è aggiunto il seguente comma:

« I Comitati provinciali possono chiedere e fornire notizie agli Istituti autonomi per le case popolari in merito all'andamento della gestione amministrativa degli alloggi trasferiti in proprietà degli Istituti stessi ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 ».

Il Relatore Ripamonti ha proposto di assumere il testo unificato quale testo base per la discussione degli articoli.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1 del testo unificato di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 del testo unificato di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 del testo unificato di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il Relatore Ripamonti e l'onorevole Amendola Pietro hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« È in facoltà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti, di concedere, per gli alloggi trasferiti in loro proprietà ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, a richiesta degli interessati, la rateazione fino a 30 anni, a partire dalla data della prima assegnazione, del pagamento degli alloggi assegnati con patto di futura vendita o in proprietà con ipoteca legale. In tal caso l'assegnatario dovrà corrispondere l'interesse del 5 per cento scalare sulla quota di capitale corrispondente alle ultime cinque annualità ».

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo opportuno chiarire a chi si riferisce questo articolo aggiuntivo. La rateizzazione fino a trenta anni è prevista già dalle disposizioni legislative vigenti senza l'onere aggiuntivo del cinque per cento che quindi mi sembra rappresenta un aggravio per il lavoratore. Sembra anche che occorra un chiarimento per quanto riguarda le cooperative, perché il problema che si presenta per i soci delle cooperative è diverso da quella degli altri assegnatari. Inoltre occorre tener presente che se questo articolo aggiuntivo fosse accolto verrebbe ad essere turbato il piano finanziario già previsto perché verrebbe a determinarsi una minore entrata.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sottosegretario. Il relatore ha qualcosa da aggiungere ?

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Forse non si è chiaramente indicata la sfera di applicazione dell'articolo aggiuntivo. Voi sapete che sulla base dell'articolo 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, dopo un anno dall'entrata in vigore della legge, tutti gli alloggi non richiesti in proprietà immediata da parte degli assegnatari, anche con pagamento

IV LEGISLATURA — COMM.: RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-LAVORO) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1967

rateale e garanzia ipotecaria, se restano in affitto o con patto di futura vendita vengono trasferiti in proprietà degli istituti autonomi delle case popolari. Questo non muta il rapporto tra assegnatari ed ente costruttore: la legge n. 60 stabilisce anche che per cinque anni dopo il trasferimento, gli assegnatari possono chiedere il passaggio in proprietà immediata, ovvero dall'affitto al riscatto e dal riscatto in proprietà immediata, con gli stessi benefici accordati dalla stessa legge n. 60 per il primo anno. L'articolo aggiuntivo si applica solo a quella parte del patrimonio già appartenente alla Gestione INA-Casa che passerà in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e non turba quindi i piani finanziari fin qui predisposti da parte della « Gescal ».

Con questo articolo aggiuntivo stabiliamo che l'ammortamento, nel caso di richiesta di passaggio in proprietà immediata con ipoteca legale o anche l'ammortamento per l'assegnazione con patto di futura vendita, passi da un periodo venticinquennale dalla data della prima assegnazione, ad un periodo trentennale. Siccome il piano finanziario originario si basava anche sui rientri in 25 anni, e prevedeva la possibilità per l'assegnatario di scontare le annualità residue al tasso del 5 per cento, se noi prolunghiamo di 5 anni la durata dell'ammortamento, ferma restando la facoltà di riscattare l'alloggio in contanti, e senza la corresponsione dell'interesse proposto del 5 per cento sulla quota capitale corrispondente alle ultime 5 annualità, creiamo una ulteriore agevolazione agli assegnatari che si rivolgono agli istituti autonomi per le case popolari per il riscatto degli alloggi, rispetto a quelli che si sono rivolti alla GESCAL.

L'articolo aggiuntivo in questione non può quindi riguardare le cooperative.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Con le precisazioni dell'onorevole relatore, cioè con la esclusione da questo beneficio dei soci delle cooperative, concordo sull'articolo aggiuntivo proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura in un secondo articolo aggiuntivo proposto dal Relatore e dall'onorevole Amendola Pietro:

« È fatta salva la facoltà degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla Gestione INA-Casa di cedere, senza i vincoli di cui al comma precedente, gli alloggi assegnati in pro-

prietà con garanzia ipotecaria ad altro lavoratore che abbia pagato un'intera annualità di contributo, e che non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Propongo di aggiungere, alla fine, le parole « costruito con il concorso o il contributo dello Stato ».

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Relatore e dall'onorevole Amendola Pietro e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento ulteriormente aggiuntivo a tale articolo proposto dal Governo.

(È approvato).

Avverto che pertanto l'articolo aggiuntivo risulta così formulato:

« Dopo il secondo comma dell'articolo 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è aggiunto il seguente comma:

« È fatta salva la facoltà degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla gestione INA-Casa di cedere, senza i vincoli di cui al comma precedente, gli alloggi assegnati in proprietà con garanzia ipotecaria ad altro lavoratore che abbia pagato un'intera annualità di contributo e che non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio costruito con il concorso o il contributo dello Stato ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Gli onorevoli Ripamonti e Amendola Pietro hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« All'articolo 35 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli edifici destinati ai centri sociali realizzati ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successivi modificazioni sono trasferiti in proprietà all'ISSCAL a titolo gratuito.

Il Comitato centrale per il Piano decennale case per lavoratori deve stanziare annualmente un contributo in favore dell'ISSCAL ragguagliato al numero dei centri sociali realizzati ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e di quelli realizzati ai sensi della presente legge ».

IV LEGISLATURA — COMM.: RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-LAVORO) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
DELLA IX COMMISSIONE, CURTI IVANO

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo proporrebbe di sostituirlo con il seguente: « Gli edifici destinati ai centri sociali e realizzati sia ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43 sia ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 sono trasferiti in proprietà all'istituto Servizio sociale per lavoratori — ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, n. 1213 ».

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Anche a nome dell'onorevole Amendola Pietro, ritiro l'articolo aggiuntivo proposto ed accolgo la formulazione proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Ritengo che l'articolo aggiuntivo potrebbe rimanere così formulato:

« Il secondo comma dell'articolo 35 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è sostituito dal seguente:

« Entro i termini e secondo le modalità che saranno stabilite dalle norme di attuazione della presente legge, la Gestione case per lavoratori provvederà alla cessione delle proprietà immobiliari diverse dagli alloggi già della Gestione INA-Casa, fatta eccezione degli edifici destinati ai centri sociali realizzati ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modificazioni, i quali sono ceduti in uso all'Ente convenzionato per l'attuazione del servizio sociale ».

Lo pongo in votazione in tale testo.

(È approvato).

Propongo di adottare, come titolo del provvedimento, il seguente:

« Modifiche ed integrazioni della legge 14 febbraio 1963 n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, contenente il regolamento di attuazione della legge medesima ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sono stati presentati dagli onorevoli Ripamonti e Amendola Pietro i seguenti ordini del giorno:

*Ordine del giorno n. 1.*

Le Commissioni Lavori pubblici e Lavoro e previdenza sociale della Camera dei deputati,

premessò:

che numerosi assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione INA-Casa hanno richiesto alla « Gescal » di conseguire la proprietà degli alloggi a condizione che vengano preventivamente eseguiti i lavori indispensabili per mettere gli alloggi stessi in condizioni di buona abitabilità;

che non meno numerosi sono gli alloggi che dovranno essere trasferiti in proprietà degli IACP i quali necessitano di analoghi lavori;

constatato:

che in alcune località esiste una diffusa morosità degli assegnatari a causa delle gravi deficienze, tuttora non sanate, esistenti nei loro alloggi;

che alcuni IACP sono restii a ricevere in proprietà della « Gescal » ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, gli alloggi a causa delle deficienze in essi esistenti che danno luogo a innumerevoli contestazioni e a conseguenti fenomeni di morosità da parte degli assegnatari;

invitano il Governo:

a sollecitare la « Gescal » a provvedere urgentemente alla esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria e di quelle integrative ritenute tecnicamente indispensabili, anche se non previste nei progetti originari, per gli alloggi che debbono essere trasferiti in proprietà dei singoli assegnatari o degli Enti, e ciò al fine di conseguire rapidamente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa.

*Ordine del giorno n. 2.*

Le Commissioni Lavori pubblici e Lavoro e previdenza sociale della Camera dei deputati,

premessò

che soltanto nel 1966 la « Gescal » ha dato applicazione all'articolo 37 della legge

IV LEGISLATURA — COMM.: RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-LAVORO) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1967

14 febbraio 1963, n. 60, condizionando la concessione del beneficio di cui al citato articolo 37 a una domanda da parte degli assegnatari interessati, intesa ad ottenere la proprietà legale ipotecata dell'alloggio, domanda che doveva essere presentata entro il 30 settembre 1966,

che a causa della insufficiente pubblicità data alla decisione di cui sopra nonché dei termini ravvicinati per la presentazione della domanda (termini che oltretutto decorrevano nella stagione estiva) parte degli assegnatari interessati non hanno potuto presentare la domanda stessa entro il 30 settembre 1966;

invitano il Governo

a sollecitare la « Gescal » a riaprire i termini per le domande in questione.

*Ordine del giorno n. 3.*

Le Commissioni lavori pubblici e lavoro e previdenza sociale della Camera dei deputati,

premesso che gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione INA-Casa possono avvalersi della facoltà di richiedere agli IACP i benefici di cui al Titolo I della legge 14 febbraio 1963, n. 60, soltanto a partire dalla data di trasferimento in proprietà degli IACP stessi degli alloggi non richiesti in proprietà immediata alla « Gescal » entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

constatato che sono trascorsi ormai tre anni dal termine di cui sopra senza che tale trasferimento in proprietà si sia verificato,

invitano il Governo:

1) a sollecitare la « Gescal » ad accelerare le operazioni relative al trasferimento in proprietà in questione;

2) a predisporre affinché gli IACP ricevano ed istruiscano le domande degli assegnatari intese ad ottenere i benefici di legge, fermo restando che la decorrenza dei 5 anni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, inizierà legalmente a partire dal richiamato trasferimento degli alloggi in proprietà degli IACP;

3) ad esaminare preventivamente la possibilità che la « Gescal » tuttora proprietaria degli alloggi in questione, deleghi legalmente gli IACP a definire, anche in suo nome e per suo conto, le domande in questione.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo li accoglie come raccomandazione.

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Anche a nome dell'onorevole Amendola Pietro, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di legge saranno votate subito a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge:

AMENDOLA PIETRO ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 » (3819);

BARBI ed altri: « Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, concernente il Regolamento di attuazione della legge medesima » (4178).

In un testo unificato e con il nuovo titolo:

« Modifiche ed integrazioni della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, contenente il regolamento di attuazione della legge medesima »:

Presenti e votanti . . . .	46
Maggioranza . . . . .	24
Voti favorevoli . . . . .	46
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

*Per la IX Commissione:* Abate, Achilli, Amendola Pietro, Barbaccia, Baroni, Bera-

---

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-LAVORO) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1967

---

gnoli, Biagioni, Bottari, Brandi, Busetto, Calvetti, Carra, Cavallaro Francesco, Corghi, Curti Ivano, Degan, Di Vittorio Berti Baldina, Fracassi, Giorgi, Guariento, Guarra, Lusoli, Nannini, Napolitano Luigi, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Terranova Corrado, Todros.

*Per la XIII Commissione:* Abenante, Alini, Armaroli, Biagini, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Del Castillo, Gitti, Mazzoni, Nucci, Rossinovich, Sacchi, Sulotto, Tognoni, Venturoli.

*Sono in congedo:*

*Per la XIII Commissione:* Di Mauro Luigi, Napoli, Sabatini.

**La seduta termina alle 10,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO